

CREDITI

- E' necessario acquisire **60 CFP** nel triennio 2017-2019 di cui 12 obbligatoriamente sui temi delle discipline ordinistiche.
- E' ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP.
- Per i soggetti che si iscrivono per la prima volta all'Ordine, l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, con un numero di CFP proporzionale rispetto ai 60 CFP del triennio.
- I soggetti che si re-iscrivono all'Ordine, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE CREDITI

- I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività individuate nelle Linee guida.
- L'Ordine ha previsto diverse proposte formative consultabili sul sito <http://www.architettiimperia.it>: eventi formativi frontali (seminari e corsi) e convenzioni.

PIATTAFORMA IM@TERIA:

Sulla Piattaforma iM@teria è possibile:

- visionare l'offerta formativa su scala nazionale;
- verificare la situazione formativa;
- richiedere, tramite autocertificazione, l'attribuzione dei crediti formativi per alcune attività già seguite solo ed esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 6.7 delle Linee guida;
- richiedere l'esonero dall'attività formativa;
- consultare le FAQ pubblicate.

ESONERI

Su domanda motivata e documentata, presentata sulla piattaforma iM@teria (home_formazione_le mie certificazioni_nuova istanza_richiesta esonero obbligo formativo), l'iscritto può essere esonerato, anche parzialmente, dall'attività formativa solo nei seguenti casi:

- maternità, paternità e adozione;
- malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione della professione per almeno 6 mesi continuativi;
- altri casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore e situazione di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione;
- iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni consecutivi (no possesso di partita IVA, no iscrizione INARCASSA).

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

SANZIONI

Ti ricordiamo che la violazione dell'obbligo di acquisizione dei CFP nel triennio costituisce illecito.

Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni, approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016, cui si incorre per il mancato rispetto dell'obbligo formativo.

CFP MANCANTI	SANZIONE
Fino al 20% (12 CFP)	Censura
Oltre al 20% (oltre 12 CFP)	Sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante